

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia sui precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale della Comunità Europea n. L 324 del 30/12/1995 PAG. 0003 – 0009

LA COMUNITÀ EUROPEA,
in appresso denominata «la Comunità», da una parte, e
LA REPUBBLICA DI BOLIVIA,
in appresso denominata «Bolivia», dall'altra,
in appresso denominate «parti contraenti»,

RISOLUTI a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope controllando l'offerta di precursori e di sostanze chimiche frequentemente utilizzati a tal fine;

PRENDENDO ATTO dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata nel 1988;

SOTTOSCRIVENDO la relazione finale del Gruppo d'azione sui prodotti chimici, approvata dal G7 nel vertice economico di Londra del 15 luglio 1991, che raccomandava di rafforzare la cooperazione internazionale con la conclusione di accordi bilaterali, in particolare tra regioni e paesi interessati dall'esportazione, dall'importazione e dal transito di tali sostanze chimiche;

CONVINTI che il commercio internazionale costituisca un fattore di rischio specifico e che solo accordi di cooperazione tra le regioni interessate possano prevenire questo rischio, in particolare stabilendo un legame tra il controllo delle esportazioni e il controllo delle importazioni;

AFFERMANDO l'impegno comune di attuare meccanismi di assistenza e cooperazione tra la Bolivia e la Comunità per lottare contro lo sviamento a fini illeciti di sostanze controllate, secondo gli orientamenti e le azioni adottati a livello internazionale;

RICONOSCENDO che queste sostanze chimiche sono anche ampiamente e principalmente impiegate a fini leciti e che il commercio internazionale non deve essere ostacolato da procedure di sorveglianza eccessive;

HANNO DECISO di concludere un accordo per il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA DI BOLIVIA:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1.

Campo di applicazione dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce misure intese a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le Parti contraenti per impedire lo sviamento di sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto salvo il riconoscimento dei legittimi interessi del commercio e dell'industria.
2. A tal fine, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, in base al presente accordo, segnatamente:
 - sorvegliando il commercio tra loro delle sostanze controllate, allo scopo di impedirne lo sviamento verso fini illeciti;
 - assicurando la reciproca assistenza amministrativa per permettere la corretta applicazione della legislazione pertinente in materia di controllo del commercio di tali sostanze.
3. Fatti salvi eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nel quadro delle competenze del gruppo misto di verifica, il presente accordo si applica alle sostanze chimiche che figurano nell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quale modificata, in appresso denominate «sostanze controllate».

Articolo 2.

Sorveglianza del commercio

1. Le parti contraenti si consultano e si informano di loro iniziativa, su qualsiasi sospetto di sviamento di sostanze controllate verso la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in particolare allorché una partita riguarda quantitativi o circostanze inconsueti.
2. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato A del presente accordo, l'autorità competente della parte contraente esportatrice trasmette all'autorità competente della parte contraente importatrice, all'atto del rilascio del permesso di esportazione e prima della spedizione della partita, una copia del permesso di esportazione. Si trasmettono informazioni specifiche allorché l'operatore beneficia, nel paese di esportazione, di un permesso generale individuale valevole per varie operazioni di esportazione.



Associazione Mondo X – Sardegna
www.mondoxsardegna.it

© Comunità Europea, EuFLex

3. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato B del presente accordo, l'esportazione è autorizzata solo se la parte contraente importatrice ha dato il suo assenso.
4. Le parti contraenti si impegnano a fornirsi reciprocamente e in tempo utile tutte le precisazioni sul seguito dato alle informazioni fornite o alle misure richieste sulla base del presente articolo.
5. In caso di applicazione delle suddette misure di controllo, si terrà debitamente conto dei legittimi interessi del commercio. In particolare, nei casi di cui al paragrafo 3, la risposta della parte contraente importatrice deve essere fornita entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica della parte contraente esportatrice. L'assenza di risposta entro il termine suddetto si considera equivalente ad un permesso di importazione. Il diniego di un permesso di importazione deve essere notificato entro tale termine alla parte contraente esportatrice e deve essere motivato.

Articolo 3.

Sospensione della spedizione di una partita

1. Fatta salva l'eventuale applicazione di misure tecniche di carattere repressivo, le spedizioni sono sospese allorché, a giudizio di una parte contraente, esistono ragionevoli motivi per ritenere che delle sostanze controllate possano essere sviate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope o, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, allorché la parte contraente importatrice lo richieda.
2. Le parti contraenti cooperano per scambiarsi tutte le informazioni concernenti le presunte operazioni di sviamento.

Articolo 4 .

Assistenza amministrativa reciproca

1. Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, di loro iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione per impedire lo sviamento di sostanze controllate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e per procedere a ricerche in merito ai casi sospetti di sviamento. Se del caso, esse adottano i provvedimenti cautelari appropriati per impedire gli sviamenti.
2. Qualsiasi richiesta di informazioni o di adozione di provvedimenti cautelari deve essere soddisfatta al più presto.
3. Le richieste di assistenza amministrativa sono eseguite in base alla legislazione, alle norme e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.
4. I funzionari di una parte contraente possono, con l'accordo dell'altra parte contraente, essere presenti in occasione delle indagini effettuate sul territorio di quest'ultima.
5. Le parti contraenti si assistono reciprocamente per facilitare la fornitura di elementi di prova.
6. L'assistenza amministrativa fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale e non si applica alle informazioni raccolte in base alle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime.
7. Possono essere chieste informazioni su sostanze chimiche che sono frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ma che non sono incluse nel campo d'applicazione del presente accordo.

Articolo 5 .

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, a norma del presente accordo, sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le regole applicabili in ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte contraente cui sono destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nella fattispecie nella parte contraente che può fornirli.
3. Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Quando una parte contraente intende utilizzare tali informazioni per altri scopi, essa deve prima chiederne il consenso scritto all'autorità che le ha fornite. In tal caso l'utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità.
4. Il paragrafo 3 non osta all'utilizzazione delle informazioni in sede di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati in seguito per la mancata osservanza della legislazione sulle sostanze controllate. L'autorità competente che ha fornito le informazioni è avvisata di tale utilizzazione.

Articolo 6 .

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto dal presente accordo, qualora ciò:
 - a) possa pregiudicare la sovranità della Bolivia o di uno Stato membro della Comunità,
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oppure
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se una parte contraente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire, in tutto o in parte, se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'altra parte contraente decidere sul seguito da dare a tale domanda.
3. Se l'assistenza è negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'altra parte contraente.

Articolo 7 .

Cooperazione tecnica e scientifica

Le parti contraenti cooperano per individuare nuovi metodi di sviamento e le contromisure appropriate, tra l'altro tramite la cooperazione



Associazione Mondo X – Sardegna
www.mondoxsardegna.it

© Comunità Europea, EuLex

tecnica per rafforzare le strutture amministrative e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l'industria. Tale cooperazione tecnica può riguardare segnatamente la formazione, programmi di scambio dei funzionari interessati e le attrezzature necessarie per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 8.

Misure di applicazione

1. Le parti contraenti si adoperano per applicare il presente accordo tenendo conto della necessità di un'impostazione coerente delle legislazioni sulle sostanze controllate in tutto il continente americano.
2. Ciascuna parte contraente designa un'autorità competente o più autorità competenti per coordinare l'applicazione del presente accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente accordo.
3. Le parti contraenti si informano reciprocamente delle disposizioni che adottano per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 9.

Gruppo misto di verifica

1. È istituito un gruppo misto di verifica per il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche, in appresso denominato «gruppo misto di verifica», in cui è rappresentata ciascuna parte contraente del presente accordo.
2. Il gruppo misto di verifica opera di comune accordo. Si riunisce normalmente una volta all'anno, a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo. Per quanto possibile, tali riunioni sono organizzate contemporaneamente a quelle di altri comitati misti o gruppi misti istituiti tra la Comunità e altri Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani. Riunioni straordinarie del gruppo misto di verifica possono essere convocate con l'accordo di tutte le parti contraenti.
3. Il gruppo misto di verifica adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10.

Ruolo del gruppo misto di verifica

1. Il gruppo misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine:
 - esamina e mette a punto le modalità necessarie per garantire il corretto funzionamento del presente accordo;
 - è regolarmente informato dalle parti contraenti della loro esperienza nell'applicazione del presente accordo;
 - nei casi in cui al paragrafo 2 adotta decisioni;
 - nei casi di cui al paragrafo 3 formula raccomandazioni;
 - esamina e mette a punto le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 7;
 - esamina e mette a punto altre eventuali forme di cooperazione in materia di sostanze controllate.
2. Il gruppo misto di verifica decide di comune accordo emendamenti degli allegati A e B. Tali decisioni sono attuate dalle parti contraenti in base alle proprie legislazioni. Se, nel gruppo misto di verifica, il rappresentante di una parte contraente ha accettato una decisione per la quale è richiesto che siano portate a termine le procedure interne a tal fine prescritte, la decisione entra in vigore, se non fissa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di tale adempimento.
3. Il gruppo misto di verifica raccomanda alle parti contraenti:
 - a) gli emendamenti del presente accordo;
 - b) qualsiasi altra misura necessaria per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 11.

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali conclusi tra uno o più Stati membri della Comunità e la Bolivia allorché sono incompatibili con quelle del presente accordo. Questi accordi bilaterali lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra le autorità amministrative competenti nella Comunità di qualsiasi informazione ottenuta nei settori disciplinati dal presente accordo che possa essere di interesse comunitario.
2. Le parti contraenti si notificano inoltre reciprocamente qualsiasi misura adottata con altri paesi nel settore delle sostanze controllate.

Articolo 12.

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo le regole applicabili in ciascuna parte contraente.
2. Gli strumenti di cui al paragrafo 1 sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, quale depositario.
3. Il depositario notifica alle parti contraenti sia la data alla quale ciascuna parte contraente deposita gli strumenti di cui al paragrafo 1 sia la data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 13.

Durata e denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e, salvo disposizione contraria, è rinnovato tacitamente per periodi della



stessa

durata.

2. Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti contraenti.

3. Qualsiasi parte contraente può recedere dal presente accordo purché ne dia preavviso scritto dodici mesi prima all'altra parte contraente.

Articolo 14.

Testi autentici

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che rilascia ad ogni parte contraente una copia autentica dello stesso.

Fatto a Madrid, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque.

ALLEGATO A

Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Metiletilchetone
Toluene
Permanganato di potassio
Acido solforico
Acetone
Etere etilico
Acido cloridrico
Anidride acetica
Acido antronilico
Acido fenilacetico
Piperidina

ALLEGATO B

Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 3

1-Fenil-2-propanone
3,4-Methylenedioxy-fenil-propan-2-one
Efedrina
Ergometrina
Ergotamina
Isosafrole
Acido lisergico
Piperonal
Pseudoefedrina



Associazione Mondo X – Sardegna
www.mondoxsardegna.it

© Comunità Europea, EuFLex